

STUDIO LEGALE BIANCHINI

Salerno, Via Fiume, 15 – tel/fax 089. 2960 846
avvmarcobianchini@pec.ordineforense.salerno.it

Ecc.mo TAR LAZIO

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

Nell'interesse di:

1)	ANGIONE	Feliciana	nata a	Vallo della Lucania (SA)	il	20/06/1980	c.f.	NGNFCN80H60L628D
2)	ANGIONE	Sabrina	nata a	Vallo della Lucania (SA)	il	03/02/1983	c.f.	NGNSRN83B43L628J
3)	ANGIONE	Vincenza	nata a	Vallo della Lucania (SA)	il	23/02/1970	c.f.	NGNVCN70B63L628G
4)	ANNUNZIATA	Stefania	nata a	Polla (SA)	il	29/07/1971	c.f.	NNNSFN71L69G793D
5)	BALDO	Rosalia	nata a	Napoli	il	14/12/1973	c.f.	BLDRSL73T54F839Y
6)	BRUNO	Claudia	nata a	Piaggine (SA)	il	09/01/1969	c.f.	BRNCLD69A49G538H
7)	BRUNO	Giuseppe	nato a	Piaggine (SA)	il	02/08/1957	c.f.	BRNGPP57M02G538P
8)	BRUNO	Mariangela	nata a	Laurino (SA)	il	05/08/1960	c.f.	BRNMNG60M45E485D
9)	CASSESE	Maria Teresa	nata a	Vallo della Lucania (SA)	il	09/07/1966	c.f.	CSSMTR66L49L628T
10)	CATANIA	Rosanna Angela	nata a	Paterson (USA)	il	14/02/1972	c.f.	CTNRNN72B54Z404O
11)	CAVALLARO	Ester	nata a	Pagani (SA)	il	03/11/1981	c.f.	CVLSTR81S43G230H
12)	CERCHIA	Annunziata	nata a	Sant'Antonio Abate (NA)	il	23/09/1969	c.f.	CRCNNZ69P63I300L
13)	CERNELLI	Giuseppina	nata a	Agropoli (SA)	il	29/11/1978	c.f.	CRNGG78S69A091K
14)	COMPITIELLO	Maria	nata a	Bergisch-Gladbach (D)	il	02/05/1982	c.f.	CMPMRA82E42Z112G
15)	CUONO	Maria	nata a	Salerno	il	14/06/1970	c.f.	CNUMRA70N54H703D
16)	D'AMATO	Giuseppe	nato a	Oliveto Citra (SA)	il	29/07/1977	c.f.	DMTGPP77L29G039J
17)	DE PRISCO	Mariannina	nata a	Pagani (SA)	il	09/08/1969	c.f.	DPRMNN69M49G230B
18)	DELLI IACONI	Gaetanina	nata a	Agropoli (SA)	il	19/04/1979	c.f.	DLLGNN79D59A091A
19)	DI LUCCIO	Stefania	nata a	Agropoli (SA)	il	25/12/1973	c.f.	DLCSEFN73T65A091A
20)	ESPOSITO	Giustina	nata a	Centola (SA)	il	19/05/1966	c.f.	SPSGTN66E59C470R
21)	GALLO	Antonio	nato a	Vallo della Lucania (SA)	il	03/09/1974	c.f.	GLLN7TN74P03L628S
22)	GANGONE	Loredana	nata a	San Gallo (CH)	il	31/01/1973	c.f.	GNGLDN73A71Z133H
23)	GENOVESE	Angela	nata a	Napoli	il	30/11/1973	c.f.	GNVNG73S70F839J
24)	GRANDINO	Francesca	nata a	Agropoli (SA)	il	10/10/1976	c.f.	GRNFNC76R50A091W
25)	GRIECO	Paola	nata a	Sarnen (CH)	il	16/01/1975	c.f.	GRCPLA75A56Z133E
26)	GUGLIELMOTTI	Roberta	nata a	Battipaglia (SA)	il	03/09/1982	c.f.	GGLRRT82P43A717J
27)	LEMBO	Rosita	nata a	Castel San Lorenzo	il	03/10/1969	c.f.	LMBRST69R43C262V
28)	LUPI	Francesca	nata a	Ravenna (RA)	il	13/03/1971	c.f.	LPUFNC71C51H199X
29)	MAIESE	Augusta	nata a	Vallo della Lucania (SA)	il	19/09/1977	c.f.	MSAGST77P59L628S
30)	MAIESE	Vincenza	nata a	Vallo della Lucania (SA)	il	18/06/1976	c.f.	MSAVCN76H58L628F
31)	MALZONE	Sabrina	nata a	Stuttgart (D)	il	28/03/1969	c.f.	MLZSRN69C68Z112U
32)	MARINO	Marina	nata a	Milano	il	19/06/1974	c.f.	MRNMNR74H59F205T
33)	MARINO	Modestina	nata ad	Agropoli (SA)	il	25/06/1979	c.f.	MRNMST79H65A091O
34)	MASTROIANNI	Sara	nata a	Vallo della Lucania (SA)	il	23/05/1983	c.f.	MSTSRA83E63L628L
35)	MORENA	Elena	nata a	Payerne (CH)	il	23/11/1976	c.f.	MRNLNE76S63Z133R
36)	MORRA	Ida	nata a	Salerno	il	22/08/1978	c.f.	MRRDIA78M62H703V
37)	NESE	Carmen	nata a	Vallo della Lucania (SA)	il	17/09/1979	c.f.	NSECMN79P57L628W
38)	NOCE	Maria Irene	nata a	Battipaglia (SA)	il	28/09/1981	c.f.	NCOMRN81P68A717T
39)	PAESANO	Diana Gerardina	nata a	Piaggine (SA)	il	14/04/1964	c.f.	PSNDGR64D54G538B
40)	PIPOLO	Concetta	nata a	Eboli (SA)	il	27/05/1982	c.f.	PPLCCT82E67D390R
41)	PIPOLO	Ilaria	nata a	Vallo della Lucania (SA)	il	02/09/1980	c.f.	PPLLR80P42L628X

STUDIO LEGALE BIANCHINI

Salerno, Via Fiume, 15 – tel/fax 089. 2960 846
avvmarcobianchini@pec.ordineforense.salerno.it

42)	PIZZA	Maria Elena	nata a	Salerno	il	06/06/1972	c.f.	PZZMLN72H46H703K
43)	PUCA	Giovanna	nata a	Agropoli (SA)	il	25/07/1980	c.f.	PCUGNN80L65A091I
44)	RAIMONDO	Francesca	nata a	Salerno	il	14/03/1981	c.f.	RMNFNC81C54H703H
45)	SARNICOLA	Adele	nata a	Agropoli (SA)	il	20/02/1978	c.f.	SRNDLA78B60A091U
46)	SARRAINO	Diana	nata a	Roccadaspide (SA)	il	27/06/1972	c.f.	SRRDNI72H67H394D
47)	SCARDINO	Rossella	nata a	Codigoro (FE)	il	24/08/1983	c.f.	SCRRL83M64C814S
48)	SENATORE	Francesca	nata a	Mantova	il	05/05/1977	c.f.	SNTFNC77E45E897J
49)	TEDESCO	Rosanna	nata a	Sacco (SA)	il	04/08/1965	c.f.	TDSRNN65M44H654K
50)	TIERNO	Patrizia	nata a	Salerno	il	09/04/1966	c.f.	TRNPRZ66D49H703B
51)	TROTTA	Carmela	nata a	Salerno (SA)	il	27/01/1981	c.f.	TRTCML81A67H703V
52)	TROTTA	Liliana	nata a	Modena	il	11/02/1965	c.f.	TRTLN65B51F257A
53)	VALLETTA	Fiorenzo	nato a	Castel San Lorenzo (SA)	il	14/03/1962	c.f.	VLLFNZ62C14C262V

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Bianchini (c.f.: BNC MRC 70S13 H703E – PEC: avvmarcobianchini@pec.ordineforense.salerno.it) con studio in Salerno via Fiume n.15, giusta procure in calce al presente atto, tutti elettivamente domiciliati ope legis in Roma presso la Segreteria del TAR LAZIO. Il sottoscritto difensore intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento o a mezzo fax al n.089 2960 846 o a mezzo pec all'indirizzo avvmarcobianchini@pec.ordineforense.salerno.it.

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA (MIUR) in persona del suo Ministro p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via Dei Portoghesi n.12 nonché:

- L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA-DIREZIONE GENERALE**, in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Ponte della Maddalena n.55 Napoli, rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato Via Dei Portoghesi n.12 – 00186 Roma;
- L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER EMILIA ROMAGNA-DIREZIONE GENERALE**, in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede in Via Dè Castagnoli n.1 Bologna, rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato Via Dei Portoghesi n.12 – 00186 Roma;
- L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO-DIREZIONE GENERALE**, in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via L. Pianciani n.32 Roma, rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato Via Dei Portoghesi n.12 – 00186 Roma;
- L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA-DIREZIONE GENERALE**, in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Mannelli n.113 Firenze, rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato Via Dei Portoghesi n.12 – 00186

STUDIO LEGALE BIANCHINI

Salerno, Via Fiume, 15 – tel/fax 089. 2960 846

avvmarcobianchini@pec.ordineforense.salerno.it

Roma;

5. **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO-DIREZIONE GENERALE**, in persona del Direttore Generale *p.t.* e legale rapp. *p.t.*, con sede Riva de Biasio S. Croce Venezia, rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato Via Dei Portoghesi n.12 – 00186 Roma;
6. **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA-DIREZIONE GENERALE**, in persona del Direttore Generale *p.t.* e legale rapp. *p.t.*, con sede alla Via Pola n.11 Milano, rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato Via Dei Portoghesi n.12 – 00186 Roma;
7. **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE-DIREZIONE GENERALE**, in persona del Direttore Generale *p.t.* e legale rapp. *p.t.*, con sede alla Corso Vittorio Emanuele II n.70 Torino, rapp.to ed elett.te dom.to presso l'Avvocatura Generale dello Stato Via Dei Portoghesi n.12 – 00186 Roma;
8. **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA-DIREZIONE GENERALE**, in persona del Direttore Generale *p.t.* e legale rapp. *p.t.*, con sede alla Via Don Minozzi n.39 Potenza, rapp.to ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura Generale dello Stato Via Dei Portoghesi n.12 – 00186 Roma;
9. **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA-DIREZIONE GENERALE**, in persona del Direttore Generale *p.t.* e legale rapp. *p.t.*, con sede alla Via Fattori n.60 Palermo, rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato Via Dei Portoghesi n.12 – 00186 Roma

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

del D.M. n.495 del 22.06.2016, nella parte in cui non consente, ai possessori di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di ottenere l'inserimento nella Graduatorie ad esaurimento.

FATTO

Il Miur, con il D.M. n. 495 del 22.06.2016, ha previsto: «1. È fissato al 8 luglio 2016 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2016/17. A tal fine, i docenti interessati dovranno compilare il modello 2 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4.»; quindi, con il predetto D.M., sono stati illegittimamente esclusi, dalla possibilità di inserimento, quei docenti abilitati che il M.I.U.R. si ostina a voler tenere fuori dalle GAE, ovvero i possessori di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Tale preclusione si configura, come appresso si spiegherà, palesemente illegittima, in quanto non è stato riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), ai fini

dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Il D.M. in questione prevede (come, l'anno scorso, il D.M. 325/2015) che la domanda debba essere presentata con la piattaforma informatica entro e non oltre l'8.07.16: gli odierni ricorrenti – in sostituzione della domanda online, alla quale non hanno potuto accedere in quanto esclusi – hanno prodotto nei termini, come documentato in atti, istanza cartacea, avendo tutti conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002.

Nonostante ciò, e nonostante la sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015 avesse già annullato, per analoghi motivi, il D.M. n.235/2014 – annullamento, peraltro, accertato erga omnes dal Tar Lazio con pronuncia n.14303/2015 – l'amministrazione resistente persevera nel negare la possibilità di inserimento in GaE ai possessori di diploma magistrale ante 2002.

DIRITTO

Fino all'entrata in vigore del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria ed alla soppressione delle graduatorie permanenti, e la loro contemporanea trasformazione in graduatorie ad esaurimento (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1 comma 605 lettera c – Finanziaria 2007), non vi è stato alcun dubbio sul valore abilitante del titolo.

Successivamente una errata politica legislativa ha deciso di non considerare più abilitante il titolo de quo, emettendo una serie di decreti ministeriali che, all'atto pratico, hanno impedito ai diplomati magistrali di ottenere l'immissione in ruolo la quale, come è noto, avviene tramite due canali, il concorso pubblico e l'inserimento nelle graduatorie, prima permanenti poi ad esaurimento.

Invero è stato loro impedito l'accesso alle graduatorie ad esaurimento sia con l'aggiornamento disposto con il D.M. n.52/2012, sia con quelli successivi dei D.M. n. 235/2014 e n. 325/2015 nonché, da ultimo, con l'impugnato Decreto n.425/2016.

Ad oggi i ricorrenti, nonostante siano in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro gli anni 2001/2002 - a tutti gli effetti abilitante all'insegnamento - e nonostante avrebbero dovuto essere inseriti nelle graduatorie permanenti [art.1 comma 605 lett. C legge 296/2006: “alle graduatorie ad esaurimento è consentito l'inserimento per il biennio 2007/2008 dei docenti già in possesso di titolo abilitante”], ora ad esaurimento, non hanno potuto ottenere l'immissione in ruolo e sono a tutt'oggi precari.

Orbene, lo si ricorda fin d'ora, già il D.M. n. 235/2014 era stato oggetto di una pronuncia del Consiglio di Stato (vedi infra) che lo ha annullato, dichiarandolo illegittimo proprio nella parte in cui non consentiva l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali.

Infatti il Ministero resistente, in questi anni, ha adottato una politica volta a negare valore abilitante al diploma magistrale, valore che invece gli appartiene ab origine e che è stato riconfermato da recentissima giurisprudenza.

Questa errata politica ostruzionistica contro i soggetti titolari di diploma magistrale, fomenta l'uso da parte

dell'amministrazione pubblica del reiterno di contratti a tempo determinato. Circostanza, questa, palesemente contraria alla recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea, che ha condannato l'Italia per un uso spropositato dei contratti a tempo determinato (cui i soggetti diplomati sono costretti a sottostare per poter lavorare), incrementando ancor più il fenomeno del precariato (vedi infra). Conseguentemente, anche per quest'ultimo motivo, il decreto in questa sede impugnato deve essere annullato, perchè la mancata partecipazione dei diplomati magistrali al piano assunzioni, oltre ad essere lesiva della normativa come infra si argomenterà, fomenta ancor più l'utilizzo, da parte delle amministrazioni, di contratti a tempo determinato e, quindi, favorisce oltre modo il precariato.

Occorre rilevare, inoltre, che mentre gli odierni ricorrenti, pur essendo in possesso del titolo abilitante ed avendo proposto nei termini istanza per l'inserimento in GaE, non possono risultare destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato per l'illegittimo ostruzionismo dell'amministrazione, vi sono moltissimi docenti i quali hanno ottenuto provvedimento favorevole, da parte del giudice ordinario, che ha riconosciuto il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie. Ne consegue che, mentre gli istanti sono ancora in attesa di essere inseriti in GaE e risulta incerto il loro futuro lavorativo, molti altri docenti – attraverso diversa giurisdizione, che non appare competente – sono stati inseriti in GaE e hanno potuto partecipare, o parteciperanno a breve, al piano assunzioni.

Gli odierni ricorrenti hanno pertanto interesse a che il Decreto Ministeriale n.425/2016 sia annullato, previa sospensione, per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE – ILLEGITTIMITÀ e/o NULLITÀ DEL D.M. n.425/2016 IN RELAZIONE ALL'ART 399 DECRETO LEGISLATIVO 297/1994; VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE - ILLEGITTIMITÀ e/o NULLITÀ DEL D.M. n.425/2016 IN RELAZIONE AL DECRETO LEGGE 07 APRILE 2004 N. 97 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4 GIUGNO 2004 N. 143 - VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE - ILLEGITTIMITÀ e/o NULLITÀ DEL D.M. n.425/2016 IN RELAZIONE ALL'ART.1 comma 605 lett. c) LEGGE n.196/2006 E A TUTTA LA NORMATIVA CHE RICONOSCE CAPACITÀ ABILITANTE AL DIPLOMA MAGISTRALE

La legge, articolo 399 del Decreto Legislativo 297/1994, Testo Unico delle Disposizioni per la Scuola, prevede che *“l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli Istituti d'arte, abbia luogo, per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art.401. 2) Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva...”*

Pertanto, l'accesso in ruolo del personale della scuola avviene attraverso diversi sistemi di reclutamento. Oltre al concorso, i docenti possono iscriversi nelle graduatorie, di istituto o ad esaurimento (già permanenti). E pare utile ricordare che la tabella valutazione titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, approvata con DM 27 del 15/3/2007 ed integrata con il D. M. n. 78 del 25/9/2007 – legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 – parla al punto a) di “titoli abilitanti di accesso alla graduatoria” e tra questi certamente è da ricondurre anche il diploma magistrale.

Ogni anno, in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%) i docenti per l'immissioni in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato.

Nelle graduatorie ad esaurimento sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento. Le graduatorie sono strutturate su base provinciale, vengono aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le posizioni degli iscritti ma sono chiuse all'inserimento di nuovi nominativi. Dal 2008, infatti, non è più possibile iscriversi in queste graduatorie, che sono pertanto destinate ad esaurirsi. Tuttavia, ed è ciò che interessa in questa sede e che parte avversa non può contestare, gli odierni ricorrenti dovevano essere inseriti fin dal momento della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle permanenti. Quindi non si tratta né si è trattato di nuovi inserimenti, bensì di omessa considerazione del valore abilitante del titolo, che ha impedito di fatto l'inserimento, accompagnata in ciò da una politica ostruzionistica portata avanti dal Ministero. Conseguenza dell'omesso inserimento è che – come nel caso oggetto del presente giudizio – i docenti lasciati fuori ingiustamente non possono partecipare al piano assunzioni, in quanto la norma di riferimento (art.2 DDG 767/2015) limita la partecipazione ai soli docenti iscritti nelle graduatorie al momento dell'entrata in vigore della legge.

Le graduatorie permanenti sono state istituite dal decreto legge 07 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 04 giugno 2004 n. 143. Esse sono poi state sostituite da quelle ad esaurimento. La normativa di riferimento sulle modalità di aggiornamento ed inserimento, delle permanenti poi ad esaurimento, prevede che questa avvenga ogni due anni, con presentazione della domanda come da decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, che ne disciplina l'aggiornamento. Orbene, a decorrere dalla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento (anno 2006), i diplomati magistrali, hanno sempre avuto titolo per essere inseriti nelle stesse, ma non hanno mai potuto presentare la domanda secondo le modalità stabilite nei diversi decreti di aggiornamento, in quanto, non essendo il diploma magistrale considerato abilitante, il sistema non ne prevedeva la possibilità. Ciò è accaduto anche con gli ultimi decreti di aggiornamento delle graduatorie, il n. 235/2014 e il n. 325/2015, i quali, nel disciplinare l'aggiornamento delle graduatorie e stabilire le modalità di presentazione della domanda, non hanno consentito ai diplomati magistrali di poterla presentare con la prevista modalità online.

Invero l'art.4 dell'impugnato decreto ("modalità di presentazione delle domande") dispone che le stesse *"dovranno essere presentate entro e non oltre il termine dell'8 luglio 2016 esclusivamente con modalità web in conformità al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159, con le medesime modalità già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o di scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio ... descritte all'art. 9 comma 3 del D.M. 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia"*. Decreto quest'ultimo (235/14) dichiarato illegittimo e annullato con sentenza (n.1973/2015) del Consiglio di Stato.

Conseguentemente la piattaforma web denominata "istanze on line", poichè non riconosce come titolo valido all'inserimento in GaE il diploma magistrale, non ha consentito agli odierni ricorrenti di presentare la domanda secondo le modalità in esso indicate, domanda – in ogni caso – inoltrata, nei termini, in modalità cartacea (cfr. documentazione in atti).

Ciò si evidenzia, per mero scrupolo difensivo, onde evitare l'eventuale eccezione della carenza di interesse degli odierni ricorrenti ad essere inseriti in GaE; interesse, invece, coltivato da tutti gli istanti, in possesso di titolo abilitante, sia attraverso la presentazione delle domande cartacee che attraverso l'impugnazione del decreto di aggiornamento che esclude, appunto, i diplomati magistrali.

Ne consegue che tale Decreto (n.425/16), in questa sede impugnato, va annullato laddove non consente l'inserimento in GaE dei diplomati magistrali che, pur avendo presentato la relativa domanda, ne sono rimasti esclusi.

Orbene, le graduatorie ad esaurimento trovano la loro origine nell'art. 1 comma 605 punto c) della legge 196/2006, laddove la suddetta norma dispone: *"Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione ..."*. Pertanto i diplomati magistrali, già dall'anno 2007/2008 avrebbero dovuto essere inseriti in GaE. Tuttavia non sono stati considerati nemmeno abilitati, tant'è che erano inseriti solo ed esclusivamente nella terza fascia delle graduatorie di istituto, riservate (sic!) ai soli soggetti privi di abilitazione.

Orbene, è pacifico che *"... i docenti già in possesso di abilitazione ..."* i quali, antecedentemente alla normativa di riforma del sistema di reclutamento e di accesso all'insegnamento, erano considerati a tutti gli effetti abilitati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, sono proprio i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno 2001/2002 e cioè tutti gli attuali ricorrenti.

Successivamente alla trasformazione delle graduatorie, invece, una serie di Decreti Ministeriali nel prevedere l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e l'istituzione della fascia aggiuntiva (la IV per l'appunto), hanno escluso propri i diplomati magistrali, in base all'erroneo assunto che il diploma magistrale non fosse abilitante.

Tale comportamento è illegittimo e ha provocato ai soggetti muniti di diploma magistrale, compresi gli attuali ricorrenti, un grave danno: **non si può – in virtù dell’abolizione di un corso di studio** (in questo caso quello relativo alla scuola ed istituto magistrale) ed all’introduzione di un nuovo metodo scolastico più aggiornato – **elidere gli effetti che quel titolo fino a quel momento possedeva**. Titolo peraltro esistente in capo a tutti i ricorrenti. La capacità abilitante del diploma magistrale è stata da sempre confermata e riconosciuta anche da recenti pronunce giurisdizionali.

Quanto appena esposto, peraltro, è in linea e coerenza con quanto disciplinato dal Testo Unico n.297/94 (art. 399) relativamente ai distinti modi di accesso ai ruoli nella scuola, in base all’assunto – corretto – che i diplomati magistrali ante 2001/2002 sono a tutti gli effetti abilitati.

Alla luce di tali considerazioni pertanto, è chiaro che il D.M. 425/2016 si pone in netto contrasto con la legge 296/1996 art. 1 comma 605 lettera c), nella parte in cui disciplina l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, dei diplomati magistrali, nonchè in contrasto anche con la legge che disciplina le modalità di accesso ai ruoli della scuola e regola l’inserimento nelle graduatorie come sopra specificate.

Il vizio è ancor più evidente se si considera che la pubblicazione dell’impugnato decreto è successiva alla sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato ed anche alla sentenza 3268/2015, che annullano il Decreto Ministeriale 235/2014 (decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento) proprio nella parte in cui “non ha consentito ... ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento ...”

A) ILLEGITTIMITÀ e/o INEFFICACIA e/o NULLITÀ DEL DECRETO IN QUESTA SEDE IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL’ART.3 COSTITUZIONE — DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La normativa in questa sede impugnata viola il principio di uguaglianza nella parte in cui l’art. 3 Costituzione dispone che: “... Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge ...”; il che significa che la legge non può trattare persone uguali in modo differente e penalizzare alcuni rispetto ad altri. In via preminente, si rileva l’assoluta violazione della norma citata, e del diritto di uguaglianza costituzionalmente garantito, da parte dell’atto in questa sede impugnato.

Invero, il consentire la partecipazione al piano assunzioni solo ed esclusivamente ai soggetti iscritti nella graduatorie al momento dell’entrata in vigore della legge 107/2015, cui il decreto in questa sede impugnato dà attuazione, pregiudica ingiustificatamente le posizioni giuridiche di tutti gli altri soggetti abilitati che hanno diritto ad essere inseriti nelle graduatorie, ma che, per motivi burocratici o legati alla lentezza della giustizia, sono ancora in attesa di una pronuncia.

Vi è di più: la condizione di diplomato magistrale, comune a tutti gli istanti, evidenzia la enorme disparità di trattamento tra coloro che – in quanto destinatari già di un provvedimento del giudice – sono inseriti in GaE e coloro che, pur avendo prodotto domanda in tempo utile, non sono inclusi in graduatoria ad esaurimento e, cosa ancora più grave, sono tenuti fuori dalla partecipazione al piano assunzioni. Si aggiunga a ciò la circostanza che il provvedimento de quo – come ampiamente dedotto – è stato emesso al termine di un processo di riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale, effettuato da numerose pronunce del Supremo organo della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato.

L'omissione in tal senso avvenuta viola il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, il quale garantisce lo stesso trattamento a tutti i soggetti che si trovano in situazioni paritarie tra di loro. Ad ugual condizione uguale trattamento. Cosa invece che non succede ai diplomati magistrali rispetto ai laureati in Scienze della Formazione primaria ante 2012.

Invero nelle G.a.E, seppur chiuse con la Legge 296/2006, sono stati inseriti, nel 2009 e nel 2012, i soggetti laureati ed abilitati con il corso quadriennale di Laurea in scienza della Formazione Primaria, laddove i laureati post marzo 2012 sono stati invece esclusi ed inseriti nella II fascia della graduatoria di Istituto, cui possono accedere anche i diplomati magistrali.

Orbene ciò che si vuole evidenziare in questa sede è l'illegittima esclusione dei diplomati magistrali, tutti ricorrenti in questa sede. Essi, infatti, possono essere inseriti, al pari dei laureati in Scienze della Formazione Primaria, nelle graduatorie di Istituto seconda fascia, ma non – al pari di questi Scienza formati iscritti post 2012 – in quelle ad esaurimento. Tuttavia, i laureati in scienze della formazione, o anche solo coloro che all'epoca erano iscritti (fino al marzo 2012) hanno potuto inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento perché **in possesso** del titolo di abilitazione richiesto. I diplomati magistrali, pur avendo anch'essi il **titolo di abilitazione** (diploma di Istituto Magistrale o di Scuola Magistrale), sono da sempre stati discriminati: l'amministrazione resistente ha tentato in tutti i modi di disconoscere il valore abilitante del titolo de quo. Ma, contrariamente a quanti volevano disconoscere tale valore abilitante, soccorre tutta la normativa e la giurisprudenza sopra evidenziata, in particolare, da ultimo, le citate sentenze del Consiglio di Stato n.1973/2015 e n.3268/2015.

L'ostruzionismo perpetrato ripetutamente dalla amministrazione, nei confronti dei soggetti diplomati magistrali, appare ancora più evidente in considerazione del continuo ripetersi di Decreti Ministeriali che di volta in volta modificano disposizioni antecedenti, peraltro in violazione del principio della gerarchia delle fonti.

Infatti il diploma di maturità magistrale, di cui sono titolari tutti gli odierni ricorrenti, poiché conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, all'esito dei corsi di Scuola ed Istituto Magistrale, istituito con Regio Decreto 6 maggio 1923 n.1054, con la finalità di formare i docenti della scuola elementare — oggi primaria — è inequivocabilmente “...*titolo abilitante al fine dell'insegnamento...*”. L'articolo 53 del Regio Decreto citato

dispone: “...L’istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari...”.

Risulta palese, quindi, che la normativa di cui si chiede l’annullamento si pone in netto contrasto con la normativa antecedente, che conferiva valore abilitante ai diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002. Ne consegue la palese violazione del diritto di uguaglianza fra i diversi titolari dei titoli de quo, e la normativa antecedente al Decreto impugnato – nonché la storia giuridica del diploma magistrale, come sopra specificato – ne è la conferma.

B) VIOLAZIONE DI LEGGE — ECCESSO DI POTERE — ABUSO DI POTERE, VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 24 COSTITUZIONE DA PARTE DEL DECRETO IN QUESTA SEDE IMPUGNATO – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO (ARTICOLO 111 COST.) — VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 CODICE PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Nel nostro ordinamento il diritto di difesa contenuto nell’articolo 24 della Costituzione rientra tra i diritti garantiti ed inviolabili dell’uomo. Si ritiene che il decreto in questa sede impugnato viola il diritto di difesa.

Secondo l’art. 2 della Costituzione, *“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili ..., sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità”*. Così come è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, *“limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”* (art. 3, comma 2, Cost.).

Il diritto di difendere i propri diritti ed interessi legittimi è un diritto inviolabile, al pari del diritto di libertà. Il primo comma dell’art. 24 della Costituzione afferma che *“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”*: si tratta di una norma che - diversamente da quanto si riscontra in altri articoli della Carta fondamentale - si rivolge a “tutti” e non solo ai “cittadini”, estendendo, in tal modo, la garanzia a qualunque soggetto - pubblico o privato - che dovesse entrare in rapporto con il nostro ordinamento e che possa vantare una posizione giuridica di vantaggio verso altri soggetti privati o verso la Pubblica amministrazione, per far valere un proprio diritto (soggettivo) o interesse legittimo.

E’ la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 18 del 1993, sottolinea come il diritto alla tutela giurisdizionale vada considerato tra *“i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intrinsecamente connesso - con lo stesso principio democratico - l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio”*. L’art 24 della Costituzione, inevitabilmente, si pone in connessione con altre norme di garanzia. Così, dalla generalità del principio alla difesa (art 24, co. 1, Cost.) si passa - quasi come un corollario - all’art. 113 della Costituzione, il quale regola la tutela giurisdizionale di diritti ed interessi legittimi *“contro gli atti della Pubblica Amministrazione”* (art 113, co. 1, Cost. *“Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli Organi di Giurisdizione Ordinaria o Amministrativa”*). Insomma, si tratta di principi e strumenti che mirano ad assicurare una efficace ed oggettiva

attività giurisdizionale, che garantisca a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La giurisprudenza, peraltro, è sempre intervenuta a definire l'esercizio e le garanzie connesse al diritto alla difesa, dettandone, in taluni casi, anche i limiti (cfr. All. al D.Lgs. 104/2010, G.U. 7.7.2010).

Orbene, i termini per l'impugnazione avanti al TAR del Decreto impugnato scadono il 21 settembre 2016. Ciò significa che il cittadino ha tempo fino al 21 settembre, compreso, per intraprendere l'azione di annullamento, avanti all'Ecc.mo adito TAR Lazio, del D.M. in questione. Tuttavia, la disciplina in esso contenuta – in raccordo con le altre normative de quo – dispone che diverse attività – in particolare quelle relative al piano assunzioni – vengano svolte in data antecedente al 21 settembre. E' palese, pertanto, la violazione del principio del diritto alla difesa del cittadino: nelle more del tempo concesso per poter azionare il diritto alla difesa e intraprendere un giusto processo avverso l'atto che si ritiene illegittimo, si concretizzano le fattispecie lesive – leggi individuazione dalla GaE degli aventi diritto a proposta di contratto a tempo indeterminato – che con l'impugnazione del provvedimento si vorrebbero evitare, giacchè in contrasto con le situazioni giuridiche soggettive di cui si chiede tutela proprio con il giudizio di annullamento – in parte qua – dell'atto. Tale circostanza è evidentemente contraria ai diritti costituzionalmente garantiti, come individuati.

Ne consegue che il provvedimento de quo deve essere annullato anche nella parte in cui consente che la scadenza per il verificarsi di situazioni che si assumono lesive degli interessi in questa sede tutelati, avvenga nelle more del tempo ex lege concesso per l'impugnazione del provvedimento.

C) VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE – ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 197 DECRETO LEGISLATIVO N. 297/1994, DEL REGIO DECRETO 6/5/1923 N. 1054, DEL DM 10 MARZO 1997 N. 434, DEL D.P.R. 23 LUGLIO 1998 N. 323 E DI OGNI ALTRA NORMATIVA CONNESSA ANTECEDENTE E CONSEGUENZIALE E DELLA GIURISPRUDENZA NELLE MORE FORMATASI

Essendo presupposto fondamentale della ragionevolezza della presente impugnazione la circostanza secondo cui il diploma magistrale costituisce titolo abilitante all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria, per mero scrupolo difensivo e per completezza di argomentazione, se ne argomenta di seguito, sinteticamente, le incontrovertibili motivazioni a supporto di tale assunto.

Invero, la circostanza che il diploma magistrale, di cui sono titolari tutti gli odierni ricorrenti, sia abilitante, è fatto noto e riconosciuto nel tempo da chiara e remota normativa nonché da recente e consolidata giurisprudenza.

Il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, all'esito dei corsi di Scuola ed Istituto Magistrale, istituito con Regio Decreto 06 maggio 1923 n. 1054, con la finalità di formare i docenti della scuola elementare – oggi primaria – è definito, dalla menzionata norma, “*titolo abilitante al fine dell'insegnamento ...*”.

Tale caratteristica è confermata successivamente dall'art.197 del T.U. (D.Lgs. n.297/94) e dall'art.7 D.P.R. 23 luglio 1997 n.323 (“***i titoli conseguiti nell'esame di stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale ed abilitante all'insegnamento nella scuola elementare ...***”).

Nonostante i successivi, e maldestri, tentativi dell'amministrazione di modificare tale stato di fatto, autorevole giurisprudenza ha confermato il dedotto valore abilitante del diploma de quo: limitandosi alle pronunce più significative, si cita innanzitutto quella adottata dal Consiglio di Stato con Adunanza del 5 giugno 2013 (di decisione sul ricorso straordinario al Pres.te della Repubblica n.4929/2012).

Successivamente è stato emesso il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (G.U. n.111 del 15.05.2014) che ha fatto proprio il parere espresso dal Consiglio di Stato, eliminando qualunque dubbio sul valore abilitante del diploma magistrale.

Si ritiene utile menzionare anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez.V, n.5833 del 19.11.2012, laddove si dispone che “... *nel caso di specie ... il bando non poteva che riferirsi al diploma di scuola magistrale o Istituto Magistrale avente valore legale e quindi conseguito prima dell'a.s. 2001-2002 ...*”.

In epoca più recente, quindi, il Consiglio di Stato, con la **sentenza n. 1973/2015**, in riforma della sentenza breve del TAR n. 7858 del 21 luglio 2014, in relazione alla richiesta di annullamento del D.M. 235/2014 - che non consentiva l'accesso in GaE ai diplomati magistrali - si è pronunciato in modo favorevole, sciogliendo qualsiasi dubbio in merito a questa lunga diatriba, riconoscendo integralmente il valore abilitante del diploma magistrale e cristallizzando altresì la pretesa dei ricorrenti ad essere immessi in GaE, a seguito della pronuncia di annullamento del D.M. 235/2014, cui l'impugnato D.M. 425/2016 rinvia per le modalità di presentazione della relativa domanda.

Tale pronuncia è di estremo interesse ed importanza ai fini della questione trattata in questa sede. Infatti **il supremo organo di giustizia amministrativa conferma inequivocabilmente il valore abilitante del diploma magistrale**, valore che gli appartiene da sempre; **inoltre conferma quanto sopra argomentato circa i soggetti in possesso di titolo abilitante, all'epoca della trasformazione delle graduatorie da permanenti a esaurimento e, di conseguenza, la loro giusta pretesa ad essere inseriti in GaE.**

Tant'è che statuisce l'annullamento del D.M. n. 235/2014 proprio laddove non consente l'inserimento in GaE dei diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro gli anni 2001/2002. Di rilievo tale ultimo argomentazione, anche perché il D.M. n. 425/2016, impugnato con il presente ricorso, è parte integrante – per via dello spiegato rinvio disposto dall'art.4 – del citato D.M. 235/2014, di cui ne è stato disposto,

appunto, l'annullamento.

Da ultimo, finanche l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato**, con **ordinanza n.1 del 27.04.2016**, ha ritenuto che “... *non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE ...*”, ovvero nella graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, costituite ai sensi dell'art. 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero. Ne consegue che i diplomati magistrali con il titolo ottenuto entro l'anno scolastico 2001/2002, erano in possesso del titolo abilitante al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello sopra menzionato del CdS) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato). Di guisa che risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento, presentate nei termini, che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. E' evidente, pertanto, l'illegittimità del D.M. 425/2016 impugnato, che deve essere annullato nella parte in cui viola tutta la normativa sopra indicata, la quale conferisce valore abilitante al diploma magistrale e dispone, inoltre, che i titolari del diploma conseguito entro gli anni 2001/2002 devono essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Poiché, inoltre, il diploma magistrale è titolo abilitante a tutti gli effetti, **i titolari dovrebbero essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento a decorrere dalla data di trasformazione delle stesse da permanenti ad esaurimento (legge n. 296/2007)** e, conseguentemente, tutti gli abilitati magistrali avrebbero diritto a partecipare al piano assunzionale predisposto dal Ministero.

D) ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O INEFFICACIA DEL D.M. N.425/2016 - ART. 11 DISP. PRELIMINARI CODICE CIVILE - VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Si è evidenziato (cfr. sopra) che, successivamente alla riforma della normativa sull'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (ex materna ed elementare), il valore abilitante del titolo magistrale è rimasto invariato, come ribadito da tutte le disposizioni in materia richiamate, da ultimo dal Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 – che ha cristallizzato il parere espresso dal Consiglio di

Stato n.4929/2012 – e poi dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e dall'ordinanza n.1 del 27.04.2016 resa dall'Adunanza Plenaria del CdS.

Tuttavia la normativa in questa sede impugnata si pone anche in contrasto con l'articolo II delle Disposizioni di Attuazione del codice civile, violando situazione giuridiche soggettive.

E' noto, infatti che la legge non dispone che per l'avvenire e quindi non ha efficacia retroattiva (art. 11 1° comma Disp. Prelim. C.C.): secondo il principio dell'efficacia delle leggi nel tempo, una norma di legge non è retroattiva e produce effetti per il tempo in cui è in vigore. Quindi, qualora una stessa materia sia disciplinata da norme di leggi che si susseguono nel tempo, ciascuna ha efficacia per il tempo in cui è presente.

Cosa accade, però, nell'ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa, le fattispecie sorte sotto l'egida di una normativa non si esauriscono nel tempo in cui la normativa che le governa e in vigore? In altre parole: come vengono disciplinati i rapporti giuridici sorti sotto il vigore di una vecchia normativa ancora non conclusi al sopravvenire di quella nuova? Generalmente soccorre una disciplina transitoria emanata direttamente dal legislatore che viene definita disciplina transitoria o intertemporale. Qualora tuttavia manchi tale disciplina, vige un criterio generale - elaborato dalla dottrina - in base al quale **la nuova norma non può privare un soggetto delle situazioni giuridiche sorte e formatesi in base alla normativa precedente, le quali, pertanto diventano intangibili**. Conseguenza logica è che - nel caso de quo - **l'abilitazione all'insegnamento dei ricorrenti, tutti diplomati entro gli anni scolastici 2001-2002, è una situazione giuridica consolidata in capo a tutti coloro che hanno acquisito quel titolo e che, quindi, lo stesso non può perdere efficacia**.

A sostegno di quanto fin qui espresso, soccorre, peraltro, tutta l'autorevole giurisprudenza sopra richiamata, che ha ripetutamente confermato il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, valore che per sua natura il titolo ha sempre avuto.

Per le considerazioni esposte, quindi, anche alla luce delle citate sentenze n. 1973/2015, n. 3268/2015 e n. 4232/2015 del Consiglio di Stato, nonché dell'ordinanza n.1/2016 dell'Adunanza Plenaria del CdS - che hanno cristallizzato una situazione esistente da sempre, ovvero il valore abilitante del diploma magistrale - il Decreto Ministeriale n. 425/2016 lede le posizioni giuridiche già formate di tutti i ricorrenti, che avrebbero dovuto essere inseriti in GaE fin dall'epoca della trasformazione delle graduatorie (cfr. sopra – Legge n. 296/2006) e non lo sono stati, vedendosi così ingiustamente negare la loro legittima aspettativa di ottenere l'immissione in ruolo.

E) VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE - ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE ART. 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM DI OGNI ALTRA NORMATIVA CONNESSA ANTECEDENTE E

CONSEGUENZIALE

Tale norma (art.136 Trattato di Amsterdam) garantisce il miglioramento delle condizioni di lavoro. Le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo parziale o determinato, secondo il mercato interno di ogni singolo paese devono portare ad un miglioramento. L'esclusione dal piano assunzione dei diplomati magistrali dal piano di assunzione – conseguente all'omesso inserimento in GaE – e quindi la mancata possibilità per costoro di poter accedere a contratti a tempo indeterminato, rappresenta una mancanza di progresso verso il miglioramento, vanificando in tal modo il contenuto normativo del Trattato di Amsterdam, sottoscritto dall'Italia.

In tal modo, pertanto, il nostro paese, pur aderendo ad un principio riconosciuto universalmente, di fatto non ne consente la realizzazione, impedendo il concretizzarsi di fattispecie finalizzate proprio al raggiungimento di tale scopo.

Non solo: di recente, la **sentenza della Corte di Giustizia Europea** (terza sezione) del **26 novembre 2014** ha dichiarato che *“la legge italiana non prevede criteri obiettivi ...”* e *“la normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola è contraria al diritto dell'Unione. Il rinnovo illimitato di tali contratti per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato ...”*. La Corte, peraltro, ha evidenziato che *“l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non ammette una normativa che, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali dirette all'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, autorizzi il rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento delle procedure concorsuali ed escludendo il risarcimento del danno subito per tale rinnovo”* e che *“non contempla nemmeno altre misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a tali contratti”*.

L'impossibilità per i diplomati magistrati di accedere al piano di assunzioni attraverso il dovuto inserimento in GaE e la circostanza che non vengono banditi i concorsi per consentire le immissioni in ruolo, sono entrambi fattori che, favorendo il perpetrarsi di contratti a tempo determinato, contribuiscono a produrre precariato. Tale circostanza è in contrasto con la normativa Europea, cui l'Italia deve uniformarsi. L'illegittimità del comportamento dell'amministrazione che, con il proliferare dei contratti a tempo determinato, continua a produrre precariato, è evidente e tanto più colpevole atteso che non viene fatto nulla per evitarlo, tenuto conto del fatto che il MIUR impedisce, a coloro che ne hanno titolo, di per poter essere individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato.

PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI

I ricorrenti tutti come sopra individuati, rappresentati e difesi, riportandosi alla documentazione in atti, così precisano le proprie

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio:

- disporre l'annullamento, previa sospensione, del D.M. n.425 del 22.06.2016, nella parte in cui non consente l'inserimento in GaE dei soggetti muniti di diploma di Istituto e Scuola Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, nonché di ogni atto conseguente che impedisca, agli stessi, di essere destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato in relazione al piano annuale di assunzioni, con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatore e non percettore.

Con riserva di integrare le proprie difese nel corso del giudizio.

ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare ed in attesa delle pronuncia sul merito si propone istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, D.M. n.425/2016, in quanto pregiudizievole, nelle more, delle posizioni giuridiche soggettive degli odierni ricorrenti.

Sussistono, nel caso de quo, sia il fumus boni juris che il periculum in mora. Il primo, in virtù dell'interesse degli odierni ricorrenti a partecipare al piano assunzioni, è parte integrante della loro posizione giuridica soggettiva, volta a realizzare le aspettative di lavoro da tempo desiderate e per le quali hanno investito anni ed anni di studio e di attesa. Aspettative rese ancora più concrete dalla recente giurisprudenza citata, che ha sancito inequivocabilmente il principio secondo cui i diplomati magistrali dovevano essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento fin dal lontano 2006, ovvero all'epoca della trasformazione delle permanenti in esaurimento.

Tale principio, consolidato da tempo, è stato, come sopra dedotto, cristallizzato nelle pronunce n. 1973/2015, n. 3268/2015 e n. 4232/2015 del Consiglio di Stato, nonché nell'ordinanza n.1/2016 dell'Adunanza Plenaria del CdS che – per mero tuziorismo difensivo lo si ripete – hanno confermato il diritto dei diplomati magistrali ad essere destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato in ragione del dovuto inserimento in GaE.

Pertanto, la posizione giuridica degli odierni ricorrenti verrebbe, oggettivamente, compromessa in modo irrimediabile ove non fosse loro consentita la partecipazione al piano assunzioni disposto per l'imminente avvio del prossimo anno scolastico 2016/2017.

Ne consegue che, in via cautelare, l'efficacia dell'impugnato D.M. va sospesa nella parte in cui non consente l'inserimento in GaE dei soggetti muniti di diploma di Istituto e Scuola Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ed impedisce ai medesimi, altresì, di essere destinatari di proposta di contratto a

tempo indeterminato in relazione al piano di assunzioni previsto per l'a.s. 2016/2017.

Ove ciò non avvenisse, si verificherebbe la paradossale situazione – non risarcibile per equivalente – in cui soggetti in coda, e con minor punteggio rispetto agli odierni ricorrenti diplomati magistrali, siano assunti al posto di questi ultimi, che non sono inseriti in GaE solo ed esclusivamente per colpa di un'errata interpretazione normativa, rectius di un'errata politica fino ad oggi condotta e dell'accanito comportamento omissivo che ha caratterizzato negli ultimi anni l'operato dell'amministrazione resistente.

ISTANZA AUTORIZZAZIONE EX ART.41 D.LGS N.104/2010 ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In relazione al provvedimento impugnato e all'elevato numero di soggetti contro interessati – tutti i docenti individuati dal Decreto impugnato, nonché tutti i soggetti iscritti a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all' art.1 comma 605 legge 27 dicembre 2006 n.296 – la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile.

Pertanto, come già avvenuto in casi analoghi decisi proprio da Codesto Ecc.mo TAR, attesa la sussistenza di nuovi strumenti idonei a consentire la finalità di conoscibilità dell'impugnativa - un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - sussistendone i presupposti, al fine di integrare il contraddittorio, si

CHIEDE

di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami, per via telematica, con pubblicazione del ricorso, nel suo testo integrale, sul sito web dell'amministrazione resistente, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità innanzi la quale si procede, del numero di registro generale del ricorso, dei ricorrenti, dell'amministrazione intimata, degli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame del presente ricorso, con l'indicazione dei controinteressati.

Si depositano i documenti di cui all'indice del fascicolo di parte.

Ai soli fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia sconta il CU di euro 325,00.

Salerno-Roma, li 17.08.2016

Avv. Marco Bianchini

Seguono mandati in calce all'originale